

## Esente dalla Tobin tax la compagnia di mutua assicurazione finlandese

Nel caso esaminato dall'Agenzia, la compagnia è autorizzata a esercitare solo attività di gestione delle pensioni dei lavoratori del comparto privato

/ Stefania BARSALINI

L'Agenzia delle Entrate torna sul tema dell'applicazione dell'**imposta** sulle **transazioni finanziarie**, introdotta con l'**art. 1** commi da 491 a 500 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).

Con la risposta n. **356**, pubblicata ieri, l'Amministrazione finanziaria esamina il quesito posto da una compagnia di mutua assicurazione finlandese che svolge, dietro licenza del Governo finlandese, l'esercizio dell'attività di **assicurazione pensionistica obbligatoria** per i lavoratori del settore privato, in conformità alla legge finlandese sulle compagnie di assicurazione aventi a oggetto la gestione delle pensioni dei lavoratori (attualmente la *Employment Pension Insurance Companies* – 354/997, cfr. allegati A1, A2, A3 e A) ed è soggetta alla supervisione e al controllo dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria competente (*Finnish Financial Supervisory Authority* FIN-FSA).

L'**art. 1** comma 494 lett. c) della citata L. 228/2012 prevede l'**esenzione** dall'imposta in argomento nell'ipotesi in cui le predette cessioni siano effettuate in favore di:

- fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/Ce;
- **enti di previdenza obbligatoria** istituiti negli stati membri dell'Ue e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentano un adeguato scambio di informazioni;
- altre forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 5 dicembre 2005 n. **252**;
- soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai soggetti di cui ai punti precedenti.

L'**art. 16** del DM 21 febbraio 2013 (decreto FTT) delinea le ipotesi di esenzione dall'imposta in esame, distinguendo il caso in cui l'esenzione è riferita all'**intera operazione** (comma 1) da quello in cui l'esenzione opera con riferimento a una sola delle parti dell'operazione (commi 3 e 5), con la conseguenza che l'imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte.

Al comma 5 è previsto che l'esenzione soggettiva di cui alla lett. c) del comma 494 della legge si applichi anche ai **fondi pensione europei**, nonché ai cosiddetti *Pension fund pooling vehicles*, purché totalmente partecipati dai predetti fondi, al fine di rendere la previsione normativa conforme al diritto comunitario.

Nella precedente risposta n. **224** del 27 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate, evidenziando che il comma 5 indica i criteri per godere dell'esenzione soggettiva, legata alla **natura del soggetto** che partecipa all'opera-

zione (che deve necessariamente rientrare in una delle categorie puntualmente indicate nel citato **art. 16** comma 5), ha affermato che l'Istante, pur essendo un ente pubblico istituito ai sensi della legge francese con la finalità di ridurre i futuri squilibri del sistema pensionistico francese, con lo scopo di gestire le somme a esso assegnate, in parte provenienti da enti previdenziali e in parte da altri enti pubblici non meglio individuati, non può fruire dell'esenzione in argomento non essendo stato specificamente qualificato da parte della normativa francese, tra gli enti di previdenza obbligatoria, in quanto svolge esclusivamente l'attività di gestione di risorse pubbliche (in parte avente natura diversa da quella previdenziale) e non esercita direttamente l'attività previdenziale e assistenziale tipica dei predetti enti.

Coerentemente con la risposta n. 224/2022, la risposta n. **356/2022** invece esamina il caso in cui l'istante è una compagnia di **mutua assicurazione di diritto finlandese**, che pur non rientrando né tra i fondi pensione, né tra le altre forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e non essendo partecipata esclusivamente dai predetti soggetti, svolge, in ogni caso, funzioni proprie di un ente di previdenza obbligatoria, in quanto persegue lo scopo di attuare trattamenti di previdenza obbligatori e assistenza a favore degli iscritti e loro superstiti, attraverso le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si ricorda, infatti, che un ente si configura come "ente di previdenza obbligatoria" qualora svolga, allo scopo di predisporre una **tutela per i lavoratori**, le attività di raccolta dei contributi obbligatori per legge a carico degli iscritti, le attività di gestione (in proprio o affidata a terzi) dei predetti contributi e l'attività di erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti al ricorrere dei requisiti previsti per legge.

Nella risposta n. 356/2022, l'Agenzia delle Entrate conclude affermando che l'istante è **esonerata** dall'applicazione della **FTT**, in presenza di operazioni di allocazione del patrimonio che hanno a oggetto il trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia, in quanto è autorizzata a esercitare **esclusivamente** attività di gestione delle pensioni dei lavoratori del comparto privato nell'ambito del sistema pensionistico pubblico obbligatorio ("primo pilastro"), e, quindi, ricade nell'esenzione dell'imposta concessa agli "enti di previdenza obbligatoria" di cui all'art. 16 comma 5 del DM 21 febbraio 2013.